



# **FIDAS INTERCRAL PARMA odv**

**Via Sartori, 39 – 43126 - Parma Tel. 0521/969637**

**Apertura tutti i martedì mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 17:30**

[adas@intercralparma.it](mailto:adas@intercralparma.it) - [www.intercralparma.it](http://www.intercralparma.it) [fidasintercral@pec.intercralparma.it](mailto:fidasintercral@pec.intercralparma.it)

**C.F. 92134630349 - Registro Provinciale Volontariato n. 364Sn del 08.02.2006**

## **VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIO**

### **Ai sensi dell'art. 9 dello statuto**

È convocata l'assemblea ordinaria nella giornata di **giovedì 27 ottobre 2022 ore 18.30** presso i locali siti in via Sartori, 39 Parma a norma dell'art. 9 dello statuto, **l'Assemblea Straordinaria** dei soci con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) verifica dei soci e delle deleghe scritte;
- 2) modifica allo statuto in adeguamento alla trasmigrazione al RUNTS di cui al DGLS 117/17 ss.mm.ii. sezione organizzazioni di volontariato CF 92134630349;
- 3) Varie ed eventuali.

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 9 dello statuto ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta, si precisa che ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe, inoltre la convocazione dell'assemblea è affissa all'albo della sede sociale per almeno 30 giorni e sul sito internet dell'associazione.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione, Sig. Pinardi Mauro, il quale

### **preso atto**

- della regolarità della convocazione;
- che sono presenti numero 40 Soci, su 70 soci aventi diritto;

### **dichiara**

validamente costituita l'Assemblea straordinaria ed invita la stessa alla nomina del Segretario. Udito quanto sopra, l'Assemblea, all'unanimità, chiama il Sig. Stefano Salati, che accetta, a fungere da Segretario. Il Presidente prende la parola ed inizia la discussione del

- **primo punto all'ordine del giorno**

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

- **Second punto all'ordine del giorno;**

prende la parola il Presidente che illustra le modifiche allo statuto apportate al fine di adempiere alle evidenze definite dalla Regione Emilia Romagna per poter essere iscritti al RUNTS, l'associazione

ha tempo 60 giorni per adempiere a tale direttiva, pena la decadenza dell'iscrizione all'apposito registro della promozione sociale. Il Direttivo attraverso la consulenza del CSV Emilia ha riformulato lo statuto, allegato al presente atto cui risulta essere parte integrante. Si procede alla lettura evidenziando le parti modificate per poi procedere alla votazione dello stesso. Si precisa che a seguito dell'approvazione si procederà alla registrazione all'Ufficio Entrate, che ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.L.vo 117/17 e ss.mm.ii. è esentato dalle imposte di bollo, dopo provvederemo ad inviare entro il termine prestabilito alla Regione tramite Pec copia dello statuto vidimato. A seguito di un breve dibattito viene approvato l'o.d.g. a voti unanimi dei presenti;

- **Alle varie ed eventuali** nessuno chiedendo la parola e non essendovi altro su cui deliberare, l'Assemblea viene chiusa.

Il presente verbale è a disposizione di tutti i soci dopo la sottoscrizione dei firmatari (Presidente / Segretario), e il foglio presenze è disponibile presso la segreteria e negli atti dell'assemblea congiuntamente alla convocazione. Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione a voti unanimi del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 19.15.

**Il Presidente**

**Mauro Pinardi**



**Il Segretario**

**Stefano Salati**



## FIDAS INTERCRAL PARMA - ODV

### STATUTO

#### ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi del D.Lgs.n.117/2017 e successive modificazioni, l'associazione di volontariato denominata "FIDAS INTERCRAL PARMA - ODV", con sede in Parma, affiliata alla FIDAS PARMA ODV.

Il trasferimento della sede legale entro il medesimo comune non costituisce modifica statutaria e la relativa delibera è assunta dall'assemblea ordinaria con le maggioranze per essa previste.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

#### ART. 2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione FIDAS INTERCRAL PARMA - ODV, non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare di quelle di cui alle lettere b), c), i) e u) di cui alla predetta norma, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- *Propagandare il principio altamente umanitario dell'offerta libera, gratuita ed anonima della donazione del sangue e divulgare i criteri informativi della pratica trasfusionale;*
- *Favorire le libere donazioni di sangue da parte degli associati presso le apposite strutture attrezzate;*
- *Stabilire rapporti di mutuo soccorso a far sorgere vincoli di solidarietà umana fra gli associati;*
- *Promuove iniziative sociali, ricreative, culturali, sportive al fine di incentivare e diffondere i principi e i valori della donazione del sangue e così ampliare il potenziale umano a sostegno della donazione;*
- *Di sviluppare congiuntamente con l'Intercral Parma azioni atte a diffondere e divulgare le attività dell'FIDAS Intercral Parma - Odv.*
- *svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale.*

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

L'associazione può avvalersi solo in casi eccezionali, ed in modo subordinato all'attività dei soci, di prestazioni retribuite esterne, nei limiti previsti dal codice del terzo settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

### **ART. 3 RISORSE ECONOMICHE**

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) contributi degli aderenti e di privati,
- 2) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali,
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) entrate patrimoniali,
- 5) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- 6) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali, purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017,
- 7) beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.
- 8) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

### **ART. 4 BILANCIO O RENDICONTO**

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci, nei quattro mesi successivi al termine dell'anno finanziario.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

### **ART. 5 I SOCI**

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dell'associazione.

#### **ART. 6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI**

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno sei mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio decade in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale.

Il socio è comunque esonerato dal pagamento della quota associativa nel caso in cui effettui almeno una donazione di sangue ogni tre anni.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### **ART. 7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI**

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

4) a pagare la quota associativa annuale o, in alternativa, ad effettuare almeno una donazione di sangue nell'arco di un triennio.

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto sin dal momento dell'iscrizione all'associazione;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) Prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

#### **ART. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori (eventuale);

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

#### **ART. 9 ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 2) approva il bilancio;
- 3) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) delibera sull'esclusione degli associati;
- 5) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- 6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 7) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- 8) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso da inviare ai soci o da affiggersi all'albo della sede sociale almeno quindici giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

La seconda convocazione non deve essere stabilita nello stesso giorno nel quale è prevista la prima assemblea. Nel caso essa non sia già stabilita all'atto della convocazione della prima assemblea, dovranno essere rispettati i tempi ed i modi di preavviso sopra stabiliti.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

#### **ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, purché nell'ordine di preferenza risultante dalle procedure di elezione, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, Tesoriere e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni e stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;
- 5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri né faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (anche posta elettronica), da recapitarsi almeno tre giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

#### **ART. 11 IL PRESIDENTE**

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, il segretario o tesoriere, oppure il membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

#### **ART. 12 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (eventuale)**

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, è composto da tre membri nominati eventualmente dall'Assemblea anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

### **ART. 13 SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

### **ART. 14 RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

